

## ACCORDO QUADRO

CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, ESECUZIONE ALLACCIAMENTI D'UTENZA ED ESTENSIONE DELLE RETI GAS METANO ED ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITÀ SULLA RETE STESSA NEI TERRITORI COMUNALI DI LEGNANO, ARCONATE, CANEGRATE, BUSCATE, MAGNAGO, RESCALDINA, PARABIAGO, VITTUONE, VILLA CORTESE, MAGENTA, BOFFALORA SOPRA TICINO, MESERO, ABBIATEGRASSO OZZERO E MORIMONDO

CIG: \_\_\_\_\_

### TRA

**AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL**, con sede a Legnano, in Via Per Busto Arsizio 53, C.F. 13476050151, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, abilitato a impegnare la società stessa con il presente atto, di seguito, per brevità, indicata come "Committente"

### E

\_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ( \_\_ ), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, come da certificato camerale agli atti;

nel proseguo anche "Appaltatore" o, unitamente alla Committente, le "Parti";

### PREMESSO CHE

1. Cap Holding SpA, in forza del mandato conferitogli da Aemme Linea Distribuzione srl con atto del 27/05/2024, ha proceduto all'indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, finalizzata all'individuazione di tre operatori economici con cui stipulare, ai sensi dell'art. 59, c. 4 del d. lgs. 36/2023, un accordo quadro per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, di importo complessivo posto a base di gara pari a € 5.400.000,00 oltre IVA, di cui € 194.400,00 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. In data \_\_\_\_\_ è stata adottata la determina a contrarre e in data \_\_\_\_\_ la procedura è stata pubblicata sulla Piattaforma acquisti di Cap Holding spa;
3. A seguito dell'esperimento della gara, completate le verifiche di rito, con provvedimento in data \_\_\_\_\_ del Delegato di Funzione e successiva nota in data \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, l'appalto individuato in oggetto è stato aggiudicato ai seguenti operatori economici:

	<b>Operatore economico</b>	<b>Codice fiscale</b>
1		
2		
3		

4. L'Appaltatore risulta pertanto utilmente collocato al \_\_\_\_ posto della graduatoria di gara e, secondo le previsioni del disciplinare, eseguirà il \_\_\_\_ % delle prestazioni contrattuali;
5. Per l'Appaltatore è stata acquisita la documentazione antimafia mediante il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia;
6. È decorso il termine di cui all'art. 18, comma 3 del Codice;
7. Nei confronti dell'Appaltatore è stata accertata, con verbale del RUP, la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.

**Tutto ciò premesso,**

**tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Art. 1 Premesse**

Le Parti convengono che tutti gli atti richiamati in premessa, nonché il Disciplinare di gara, il Capitolato con i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara ed ogni altro documento posto a base di gara devono intendersi qui integralmente richiamati, accettati dall'Appaltatore nonché parti integranti e sostanziali del presente Contratto, anche se non materialmente allegati.

#### **Art. 2 Oggetto**

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione, esecuzione allacciamenti d'utenza ed estensione delle reti gas metano ed attività di pronto intervento in reperibilità sulla rete stessa nei territori comunali di Legnano, Arconate, Canegrate, Buscate, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Vittuone, Villa Cortese, Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Abbiategrasso Ozero e Morimondo, da eseguirsi secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel presente Contratto e negli atti richiamati al precedente Art. 1, con particolare riferimento all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Committente dei singoli Appalti Specifici (di seguito, anche Ordini Specifici) e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto degli stessi.

Le modalità ed i termini di esecuzione delle prestazioni sono contenuti nel Capitolato descrittivo e prestazionale posto a base di gara, nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore nonché negli atti tecnico-amministrativi relativi ai singoli ordini specifici derivanti dal presente accordo quadro.

### **Art. 3 Durata**

L'accordo quadro ha una durata complessiva pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Tale termine si intende relativo all'attivazione degli ordini specifici, mentre le attività in essi previste potranno essere completate anche oltre tale termine.

Qualora, al termine della durata stabilita, non sia stato consumato l'intero importo contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di disporre una proroga temporale dell'accordo quadro per un periodo non superiore a 12 mesi.

Qualora l'importo dell'accordo quadro dovesse esaurirsi prima della scadenza temporale prevista dal presente articolo, l'accordo quadro si intenderà risolto.

### **Art. 4 Importo**

L'importo massimo complessivo del presente accordo quadro è complessivamente determinato in netti € **5.400.000,00 (euro cinquemilioni quattrocentomila/00)**, di cui € 194.400,00 (euro centonovantaquattromilaquattrocento/00) per oneri della sicurezza derivante da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Sulla base delle previsioni del disciplinare di gara e dell'esito della procedura, all'Appaltatore è assegnata la quota massima del \_\_\_\_\_ % delle lavorazioni da eseguire nell'ambito del presente Accordo Quadro, per un importo massimo pari a € \_\_\_\_\_.

Il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, pari al \_\_\_\_\_ %, verrà applicato in sede di esecuzione per la determinazione degli importi dei singoli ordini specifici.

Si precisa che la Committente non garantisce alcun importo contrattuale minimo.

Pertanto, qualora alla scadenza del termine di validità dell'accordo quadro, non sia stato consumato l'intero importo, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

### **Art. 5 Revisione dei prezzi**

Nella necessità di dover provvedere all'esecuzione di opere non contemplate nell'elenco prezzi posto a base di gara, e qualora non venga raggiunto un accordo tra le parti, si farà riferimento al "Listino Opere Edili di Milano" edito dalla C.C.I.A.A. di Milano alla data di stipula dell'appalto, con applicazione dello sconto percentuale per la partecipazione all'appalto in questione.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora, nel corso di esecuzione dell'accordo quadro si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale da eseguire, al netto del ribasso formulato in sede di offerta.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione (indice del costo di costruzione di un capannone industriale).

#### **Art. 6 Rinegoziazione**

Le Parti possono sempre dimostrare la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto.

Il Committente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 del Codice, procede secondo quanto previsto dal presente articolo al fine di ripristinare l'iniziale equilibrio del Contratto, garantendo per tale via la sua prosecuzione, scongiurando le inefficienze e i costi derivanti da una eventuale risoluzione contrattuale e conseguente ripubblicazione della procedura pubblica di gara.

La Parte che si ritiene lesa dalla sopravvenienza di tali circostanze avanza motivata istanza con la quale richiede l'attivazione della clausola contenuta nel presente articolo.

Le variazioni di prezzo delle prestazioni devono aver realmente influito sull'equilibrio originario del Contratto ed è onere della Parte che promuove l'istanza dimostrare l'avvenuto squilibrio.

La variazione del costo delle prestazioni è calcolata a partire dalla sottoscrizione del Contratto, al netto di quanto già riconosciuto dalla revisione del prezzo per le medesime prestazioni.

Per quanto non rilevato dall'Elenco Prezzi o dalla CCIAA, è comunque consentito, a ciascuna parte del Contratto, avanzare motivata istanza al fine di dimostrare, con il supporto di elementi oggettivi, il ricorrere della sopravvenienza di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Tali sopravvenienze sono compensate adottando i SAL applicando l'Elenco Prezzi ultimo aggiornato in vigore. Nei casi non individuati dall'Elenco Prezzi o dalla CCIAA, tali sopravvenienze sono compensate adeguando i prezzi di Contratto ai nuovi prezzi rilevati in contraddittorio tra le Parti, secondo buona fede, sforzandosi di raggiungere un accordo equo ed equilibrato che tenga conto degli interessi e delle esigenze di entrambe. Nell'imprevista e residua ipotesi di mancato accordo fra le Parti, il Committente stabilisce il nuovo prezzo adottando i medesimi criteri impiegati per la definizione dell'importo posto a base di gara, al fine di garantire l'applicazione dei principi stabiliti dal Codice.

Le variazioni degli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciute nella misura dell'ottanta per cento e, in ogni caso, per un importo complessivo non eccedente lo scostamento, in aumento o in diminuzione, del 10% del valore del Contratto.

In ogni caso, le Parti possono avanzare proposte di modifiche contrattuali, al fine di eliminare, ridurre o prevenire gli effetti delle circostanze straordinarie e imprevedibili di cui al presente articolo, nei limiti consentiti dall'oggetto e dalla natura delle prestazioni contrattuali posti a base di gara. Le modifiche proposte devono comunque essere in grado di soddisfare l'interesse pubblico alla cui realizzazione tende il Contratto. Qualora non sia comunque possibile ripristinare l'equilibrio contrattuale, il Committente può valutare di recedere dal Contratto.

Le istanze di cui al presente articolo sono valutate secondo buona fede, sempre che la condotta della Parte che la richiede non abbia contribuito a produrre o aggravare gli effetti dannosi lamentati. In tal caso, la rinegoziazione considera la responsabilità della Parte per una corrispettiva riduzione di quanto dovuto.

L'istanza di rinegoziazione deve essere presentata per iscritto con PEC.

La rinegoziazione si svolge per il tramite di incontri, comunicazioni scritte o altri mezzi concordati dalle Parti. Durante la rinegoziazione, il Contratto e le sue disposizioni restano pienamente in vigore e vincolanti.

L'iter di rinegoziazione deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza, con relazione scritta del RUP e da questi portata a conoscenza degli interessati.

#### **Art. 7 Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori**

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro nonché alle condizioni indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato. L'Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente accordo quadro.

#### **Art. 8 Ordini specifici**

L'esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante ordini specifici, che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro.

Ciascun ordine specifico riporterà:

- L'oggetto specifico dei lavori da realizzare;
- La localizzazione dell'intervento;
- Le modalità specifiche di svolgimento delle prestazioni;
- La tempistica di esecuzione;
- L'importo delle prestazioni, calcolato sull'elenco prezzi posto a base di gara con applicazione dello sconto offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

La Committente non procederà alla riapertura del confronto competitivo, procedendo all'assegnazione degli ordini specifici nel rispetto della quota massima affidabile e del criterio di rotazione.

### **Art. 9 Modalità di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato posto a base di gara, con particolare riferimento agli articoli 70 e seguenti.

### **Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore ha comunicato alla committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, allegati al presente contratto.

### **Art. 11 Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia ed eventuale registrazione.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore sono dettagliati nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato a cui si demanda integralmente.

### **Art. 12 Penali**

Per quanto attiene ai casi di applicazione delle penali, al relativo importo nonché al procedimento per l'incameramento, si demanda all'art. 51 del Capitolato posto a base di gara.

In merito ai casi di risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli appalti specifici si demanda agli articoli 52 e 53 del Capitolato posto a base di gara.

Sono fatti salvi eventuali casi specifici di penale e grave errore definiti nei singoli appalti specifici.

### **Art. 13 Subappalto**

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le opere dichiarate in sede di gara, nei termini ed entro i limiti previsti dall'art. 119 del Codice e dagli Atti richiamati al precedente Art. 1.

#### **Art. 14 Cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, così come esplicitamente previsto nell'art. 42 del Capitolato descrittivo e prestazionale, di importo pari al 2,00% (dueper cento) della quota massima affidata.

#### **Art. 15 Polizze assicurative**

Con la stipula del presente accordo quadro, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili agli Appaltatori stessi, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all'Appaltatore il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze RCT/O pluriennali o annuali. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43 del Capitolato descrittivo, dovrà presentare polizze assicurative, a corredo di ogni singolo appalto specifico derivante dal presente accordo quadro, a copertura di tutti i rischi comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa o motivo ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede del proprio personale, esonerando la committente ed i suoi collaboratori ed obbligandosi a sollevarli da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essi.

La polizza assicurativa dovrà avere massimali e durata indicati nel Capitolato posto a base di gara.

#### **Art. 16 Domicilio legale**

L'Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente accordo, presso la propria sede legale indicate nelle premesse del presente documento.

#### **Art. 17 Controlli e accertamenti**

Fatto salvo quanto indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale, la Committente e il Direttore dei lavori potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità delle prestazioni espletate ed alla qualità dei materiali utilizzati.

E' facoltà della Committente e della Direzione lavori controllare periodicamente la qualità delle prestazioni espletate, per accertare che l'esecuzione delle stesse siano conformi alle disposizioni del Capitolato descrittivo e prestazionale nonché delle norme vigenti in materia.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli specifici appalti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.

#### **Art. 18 Obblighi della Società appaltatrice verso i propri dipendenti**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il vigente CCNL per i lavoratori di settore e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

#### **Art. 19 Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che la Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nei casi previsti dall'art. 45 del Capitolato posto a base di gara.

#### **Art. 20 Norme di riferimento**

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Accordo Quadro, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **Art. 21 Incedibilità**

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti ordini specifici derivanti dall'accordo quadro.

Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire alla Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente contratto.

#### **Art. 22 Confidenzialità e pubblicazioni**

L'Appaltatore s'impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante la committente di cui venisse a conoscenza in forza del presente Accordo.

### **Art. 23 Privacy**

La committente utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente contratto. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i.; al contraente aggiudicatario vengono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

### **Art. 24 Foro competente**

Per le controversie afferenti il presente accordo quadro e gli ordini specifici da esso derivanti è competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio (VA). È esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 25 Clausola finale**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o dei singoli ordini specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'accordo quadro o dei singoli ordini specifici (o di parte di essi) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai singoli ordini specifici attuativi o integrativi dell'accordo quadro che sopravvivrà agli stessi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto,

le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei singoli ordini specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Si allegano, dell'Appaltatore:

- Offerta economica;
- Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010;

Letto, confermato e sottoscritto.

Aemme linea distribuzione srl

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza del presente Contratto, di averne tenuto debito conto nella predisposizione della propria offerta senza eccezione alcuna e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 1 (Premesse); art. 2 (Oggetto del Contratto); art. 3 (Durata); art. 4 (importo); art. 5 (Revisione); art. 6 (Durata); art. 9 (Modalità di pagamento); art. 10 (Tracciabilità); art. 11 (Oneri a carico dell'Appaltatore); art. 12 (Penali); art. 16 (domicilio legale); art. 19 (clausola risolutiva espressa); art. 24 (Foro competente).

L'Appaltatore